



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE

“GIUSEPPE CERBONI”



AGENZIA
FORMATIVA
ACCREDITATA



ISTITUTO
ACCREDITATO
Erasmus+

SEDE
ACCREDITATA
A.I.C.A. – I.C.D.L.



POLO
TECNICO
PROFESSIONALE



Circ. 28

I.T.C.G. "G. CERBONI"-PORTOFERRAIO
Prot. 0010342 del 28/10/2025
II (Uscita)

**Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Alunni**

Oggetto: elezioni rappresentanti nel Consiglio d'Istituto- Rinnovo Triennio 2025-28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 416 del 31.05.1974;

VISTA l'O.M. 215 del 15.07.1991;

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994;

VISTE le OO.MM. 267/1995, 293/1996 e 277/1998;

VISTA la nota MI n. 24032 del 6.10.2021;

VISTA il Decreto USR TOSCANA prot. n. 1340 del 25/09/2025;

VISTO la nomina della Commissione Elettorale Prot. n. 9717 del 13/10/2025;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

INDICE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2022-2025 nei giorni:

- **Domenica 30 novembre 2025** dalle ore **8.00** alle ore **12.00**;
- **Lunedì 01 dicembre 2025** dalle ore **8.00** alle ore **13.30**.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 297/1994 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

"1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. "

(omissis)

ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente Scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dalla Dirigente Scolastica.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. **Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (10/11/2025) alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente (15/11/2025) a quello fissato per le votazioni.**
7. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la Commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati, ovvero il 15 novembre 2025.
8. **La propaganda elettorale per l'elezione potrà essere fatta dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni dal 12/11/2025 al 28/11/2025 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli spazi per l'affissione dei programmi.**

- **Composizione lista candidati**

1. La lista dei docenti può comprendere non più di 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 elettori diversi dai candidati indicati nella lista.
2. La lista dei genitori può comprendere non più di 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 elettori diversi dai candidati indicati nella lista.
3. La lista del personale ATA può comprendere non più di 4 candidati e deve essere presentata da almeno 4 elettori diversi dai candidati indicati nella lista.
4. I candidati elencati nelle liste non possono far parte della commissione elettorale della scuola né possono fare parte dei componenti i seggi elettorali.

- **Requisiti della lista**

1. Le liste devono essere contraddistinte, oltre che da un numero romano progressivo in base all'ordine di deposizione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa.
2. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
3. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
5. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
6. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
7. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
8. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
9. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
10. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
11. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
12. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
13. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

SCADENZARIO

COMPETENZE	O.M. 215 del 15.07.1991	SCADENZE	DATA
Il D.S. nomina la Commissione Elettorale (C.E.)	art. 24 c. 6	45°	16.10.2025
Il D.S. comunica alla C.E. i nominativi degli elettori distinti per componente	art. 27 c. 1	35°	26.10.2025
La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo	art. 27 c. 4-5	25°	non oltre il 05.11.2025
Eventuale ricorso alla C.E. per erronea compilazione elenchi elettorali	art. 28 c. 1	—	non oltre il 10.11.2025
Decisione della C.E. sul ricorso per erronea compilazione elenchi elettorali	art. 28 c. 2	—	non oltre il 15.11.2025
Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12:00)	art. 32 c. 3	20°- 15°	dalle ore 9:00 del 10.11.2025

			alle ore 12:00 del 15.11.2025
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali	art. 33 c.1	15°	entro le ore 15:00 del 15.11.2025
Richieste per le riunioni sopradette	art. 35 c. 3	10°	non oltre il 20.11.2025
Il D.S., su designazione della C.E. nomina i componenti dei seggi	art. 38 c. 6	5°	non oltre il 25.11.2025
Elezioni		—	dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 30.11.2025 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del 01.12.2025
Operazioni di scrutinio	art. 43	—	Inizio ore 13:30 del 01.12.2025
Proclamazione eletti	art. 45	2°	Entro le ore 13:30 del 03.12.2025
Ricorsi risultati delle elezioni	art.46 c. 1	7°	non oltre il 07.12.2025
Accoglimento/rigetto ricorsi	art.46 c.2	12°	non oltre il 12.12.2025
Il D.S. convoca il Consiglio d'Istituto	art. 48 c.1 e 2	20°	non oltre il 21.12.2025

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Si precisa quanto segue.

1. Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti;
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
4. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
5. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, III, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
2. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).

3. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi documento di riconoscimento. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
4. Per la **presentazione delle liste dei candidati**, ai sensi dell'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991, ciascuna lista può essere presentata:
 1. da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori 20;
 2. da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiore a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
 3. da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200 (questo comma modificato dall'art. 1 dell'O.M. n. 293/1996)

e consegnata personalmente da uno dei firmatari presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto nei termini previsti.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dalla Dirigente Scolastica o suo delegato previa esibizione di un documento valido di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
3. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
4. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

1. Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
2. Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
3. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
4. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va così espresso (non è ammesso il voto disgiunto):

1. per la componente **GENITORI** sarà possibile esprimere il voto di lista e **fino a n. 2 preferenze** (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo al massimo n. 2 preferenze;
2. per la componente **DOCENTI** sarà possibile esprimere il voto di lista e **fino a n. 2 preferenze** (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo al massimo n. 2 preferenze;
3. per la componente **ATA** sarà possibile esprimere il voto di lista e **fino a n. 1 preferenza** (perché i posti da attribuire per tale componente sono fino a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo l'unica preferenza.
4. per la componente **ALUNNI** sarà possibile esprimere il voto di lista e **fino a n. 2 preferenze** (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo al massimo n. 2 preferenze;

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.

Sarà istituito un Seggio elettorale in Aula Magna composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, che siano elettori nella sede. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi nelle liste di candidati.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. **Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni** e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lunedì 01 dicembre 2025, dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 13.30, inizieranno nei locali le operazioni di scrutinio alle quali parteciperanno la Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale e gli eventuali rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante pubblicazione all'albo on-line della scuola.

MODULISTICA_ DOCENTI-ATA-ALUNNI-GENITORI

- Modulo presentatori di lista e accettazione candidatura

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Lorella DI BIAGIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate